

DIRIGENTI E PREPOSTI LA CUI FORMAZIONE DEVE ESSERE ADEGUATA E SPECIFICA

Nella **circolare n. 1/2022** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce **chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro per il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una "adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico" alla luce delle modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 apportate dall'articolo 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021**. La novella normativa rimanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di adottare un accordo, entro il 30 giugno 2022, che individui la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria oltre che di verifica finale dell'apprendimento. Nuovi obblighi di aggiornamento sono introdotti anche **nei confronti di dirigenti e preposti la cui formazione deve essere adeguata e specifica**. Per i preposti, in particolare, il nuovo **comma 7-ter dell'articolo 37 D.Lgs n. 81/2008 prevede formazione interamente in presenza e con cadenza almeno biennale**, da svolgersi secondo quanto già previsto dall'accordo della Conferenza permanente n. 221 del 21 dicembre 2011 nelle more dell'adozione delle nuove indicazioni. In vigore già dal 21 dicembre 2021, inoltre, **l'obbligo di addestramento e del suo tracciamento in un registro informatizzato**: ai fini sanzionatori rileva l'assenza della prova pratica richiesta dal D.L. n. 146/2021 ma non il tracciamento.

Pur non occupandomene direttamente corre l'obbligo da parte mia di informarvi.

Luino, 03.03.2022